



L'INPS spiega come verranno sostituiti i voucher. Al loro posto debuttano il Libretto di Famiglia (LF), che va usato quando il datore di lavoro è una persona fisica, e il Contratto di prestazione occasionale (CPO) che invece serve a imprese e liberi professionisti che hanno non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato in azienda.

Pubblichiamo di seguito le schede integrali disponibili dal 10 luglio sul sito dell'INPS relative alle due nuove tipologie di contratto per le prestazioni di lavoro occasionale.

Contratto di prestazione occasionale

Cos'è

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall'art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#).

Le **prestazioni di lavoro occasionale** sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliono intraprendere **attività lavorative** in modo sporadico e saltuario.

Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso **contratti di prestazioni**

occasionalmente

A chi è rivolto

Il **contratto di prestazioni occasionali** è rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata,

pubbliche amministrazioni

. Sono quindi compresi, a titolo esemplificativo, tutti i datori di lavoro

con meno di cinque dipendenti

, le

ONLUS

, le

associazioni

, ecc.

Come funziona

Con il contratto di prestazione occasionale, l'utilizzatore può acquisire con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, **nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma**

I **limiti economici**, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente **non superiore a 5.000 euro**;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente **non superiore a 5.000 euro**;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo **non superiore a 2.500 euro**.

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all'Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate ([circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107](#)).

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Il compenso giornaliero del prestatore **non può essere inferiore a 36 euro**, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative.

Il compenso orario

è liberamente fissato dalle parti ma

non può mai essere inferiore a 9 euro l'ora

, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.

Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni **oneri a carico dell'utilizzatore**:

- la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33%;
- l'assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%;

Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore è trattenuto dall'INPS l'onere di gestione nella misura dell'1%.

La legge prevede alcuni **limiti tassativi all'utilizzo del contratto di prestazioni accessorie**.

In particolare, **non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale a tutti i datori di lavoro che** , nel corso dell'anno civile precedente, **hanno occupato mediamente più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato**.

Il divieto per l'utilizzo del contratto di prestazioni occasionali è previsto per le attività:

- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti a rischio di esclusione sociale elencati nel comma 8, art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Per attivare il contratto di prestazioni accessorie e le relative tutele, l'utilizzatore almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione deve comunicare, tramite il **servizio online** dedicato:

- **i dati identificativi del prestatore;**

- **il compenso pattuito;**
- **il luogo di svolgimento** della prestazione;
- **la durata;**
- **la tipologia;**
- **il settore dell'attività lavorativa;**
- **altre informazioni per la gestione del rapporto.**

Nel caso in cui l'utilizzatore intenda **revocare una comunicazione precedentemente inserita**, può accedere alla procedura e procedere alla revoca esclusivamente **entro tre giorni** dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, **il prestatore riceve notifica** della stessa (o della revoca) tramite mail, SMS.

Nel caso in cui la revoca non venga espressa nei termini previsti dalla legge, l'INPS tratterà la somma corrispondente al compenso pattuito tra le parti, indipendentemente dal fatto che la prestazione si sia effettivamente svolta, procedendo al pagamento al prestatore e al versamento in favore dello stesso della contribuzione previdenziale e INAIL.

Il prestatore potrà, tramite il servizio online, **confermare l'effettivo svolgimento della singola prestazione giornaliera** entro i tre giorni successivi. In tal caso, è inibita la possibilità per l'utilizzatore di revocare la prestazione.

Le imprese del settore agricolo possono ricorrere al contratto di prestazioni occasionali impiegando esclusivamente alcune categorie di lavoratori che in ogni caso non devono essere stati iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e che siano:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- studenti con meno di 25 anni di età;
- persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ovvero che abbiano presentato all' ANPAL la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
- percettori di prestazioni integrative del salario, di REI o SIA ovvero di altre prestazioni di

sostegno del reddito.

Nel settore agricolo il compenso minimo è determinato in base all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Anche in tal caso **l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative**, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.

La durata della prestazione può essere riferita solo a un arco temporale non superiore a tre giorni.

Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e per attività specifiche previste dalla legge:

- nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare il contratto di prestazioni occasionali indipendentemente dal numero di dipendenti.

Libretto famiglia

Cos'è

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall'art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#) .

Le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliono intraprendere **attività lavorative** in modo sporadico e saltuario.

Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il **libretto famiglia**, composto da **pagamento** **titoli di**, il cui valore nominale è fissato in **10 euro**, importo finalizzato a compensare **attività lavorative di durata non superiore a un'ora**.

A chi è rivolto

Il libretto famiglia è rivolto alle **persone fisiche che non esercitano attività professionale o d'impresa**.

Come funziona

Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti **limiti economici**, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono:

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente **non superiore a 5.000 euro;**
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente **non superiore a 5.000 euro;**
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo **non superiore a 2.500 euro.**

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate ([circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107](#)).

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Del valore nominale di 10 euro di ogni titolo di pagamento, 8 euro costituiscono il compenso del prestatore, 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL, e 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Le **attività** che l'utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in:

- **piccoli lavori domestici**, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- **assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane**, ammalate o con disabilità;
- **insegnamento privato supplementare.**

Per l'utilizzo del libretto famiglia non sono previsti particolari adempimenti burocratici.

Per usufruire del libretto famiglia sia l'utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato.

L'utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:

- **i dati identificativi del prestatore;**
- **il compenso pattuito;**
- **il luogo di svolgimento della prestazione;**
- **la durata;**
- **l'ambito di svolgimento;**
- **altre informazioni per la gestione del rapporto.**

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, **il prestatore riceve notifica** della stessa tramite mail o SMS.

L'INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, **eroga direttamente i compensi pattuiti** a seconda della modalità prescelta dal prestatore all'atto della registrazione.

Come funzionano le prestazioni di lavoro occasionale

Gli **utilizzatori**, ovvero datori di lavoro possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale svolto dai **prestatori** ovvero i lavoratori, secondo due diversi canali di accesso (art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#) (pdf 200Kb):

- il [libretto famiglia](#) , per le persone fisiche non nell'esercizio di attività imprenditoriale o professionale;
- il [contratto di prestazioni occasionali](#) , per gli altri soggetti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, e le pubbliche amministrazioni.

I due strumenti si differenziano essenzialmente in base agli utilizzatori, alle modalità e ai tempi di comunicazione, all'oggetto della prestazione e al suo valore economico ([circolare 5 luglio 2017, n. 107](#)).

La gestione del rapporto di lavoro

I passaggi da compiere per completare la procedura relativa alla prestazione sono:

- **registrazione** del datore di lavoro e del lavoratore;
- indicazione da parte del lavoratore della **modalità con cui intende essere retribuito**;
- inserimento in procedura da parte del datore di lavoro della **comunicazione di lavoro occasionale**;

- **pagamento diretto** del lavoratore da parte dell'INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione.

Divieti

I lavoratori con i quali il datore di lavoro abbia già in corso un rapporto di lavoro non possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale. Analogo divieto opera nel caso in cui l'utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Limiti economici

Per quanto riguarda i limiti economici:

- con riferimento alla totalità degli utilizzatori e per ciascun prestatore, sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- con riferimento a ogni utilizzatore e per ciascun prestatore, sono consentiti compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
- con riferimento alla totalità dei prestatori e per ciascun utilizzatore, sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.

Gli importi percepiti dal prestatore sono al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione, sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Finanziamento

Il datore di lavoro, per poter utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale, deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio virtuale, che sarà decurtato di volta in volta in

base agli importi delle singole prestazioni comunicate in procedura.

Tale operazione può essere effettuata tramite:

- **versamento a mezzo modello F24** (modello Elide), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e di distinti causali di pagamento a seconda che si tratti di libretto famiglia ovvero di contratto di prestazioni occasionali:
 - per l'utilizzo del libretto famiglia bisognerà effettuare i versamenti con causale "LIFA";
 - per l'utilizzo del contratto di prestazioni occasionali i versamenti dovranno essere effettuati con causale "CLOC";

Nel campo "elementi identificativi" non dovrà essere inserito alcun valore. È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le pubbliche amministrazioni utilizzeranno il modello F24EP.

- Strumenti di **pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito**, gestiti attraverso la procedura Agid " PagoPA" e accessibili esclusivamente dal [Portale dei pagamenti](#)

Le somme versate non sono immediatamente disponibili ma sono necessari dei tempi tecnici (normalmente sette giorni dall'operazione di versamento) perché esse siano contabilizzate e rese disponibili nel portafoglio dell'utilizzatore.

Per il libretto famiglia, possono essere effettuati versamenti di 10 euro ovvero di multipli di 10 euro.

Nel caso del contratto di prestazione occasionale i versamenti sono liberi e non vincolati a somme predeterminate.